



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
TERZA SEZIONE CIVILE

**R.P.U. 116/2025**

Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:

DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO	PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO	GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA	GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n116/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, sui ricorsi proposti da:

**Organa Spv S.r.l.**, con sede legale in 31015 Conegliano (TV) Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. 05277610266, rappresentata da Intrum Italy S.p.A. con sede in Milano via Bastioni di Porta, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza – Brianza – Lodi 10311000961, nella persona del procuratore, avv. Teodolfo Gallucci, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bonifacio (c.f. BNFMSM57P25C129V);

- *Ricorrente;*

E DA

**Barbato Felice**, nato a Camposano (Na) il 10/12/1968 c.f. BRBFLC68T10B565W ivi residente alla via Cimitero n. 6 rappresentato e difeso dall' avv. Anna Carmela Gatta, c.f. GTTNCR70B48I073Q;

- *Ricorrente;*

NEI CONFRONTI DI

**Paciello Legnami S.R.L. in liquidazione** (C.F. 06710730638), con sede in Corso Salvatore D'Amato n. 102 Arzano (Na), in persona del legale rappresentante p.t., Bartolomeo Paciello (c.f. PCLBTL57P16F839S), dagli Avv.ti Pierpaolo Barretta (c.f. BRRPPL81H10F839L) e Valeria Coppola (c.f. CPPVLR86P51 F839Q);

- *Resistente;*





Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di PACIELLO LEGNAMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

Rilevato preliminarmente che la resistente ha rinunciato alla procedura di concordato preventivo con riserva, proposta con autonomo ricorso, successivamente alla proposizione del ricorso ex art. 40 CCII di cui alla procedura in epigrafe;

Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

Vista la relazione conclusiva redatta dal precommissario giudiziale, dott. Pasquale Miano, del 4 settembre 2025;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

Ritenuto preliminarmente di dover dichiarare l'estinzione della procedura di concordato preventivo R.p.u. 116-2/2025, preso atto della rinuncia presentata dalla società resistente;

Vista la memoria della resistente società;

Ritenuta la legittimazione dei creditori ricorrenti, atteso che la società Organa ha dedotto di aver acquisito un credito di natura bancaria pari nel complesso a circa 600.000,00 euro, originariamente nella titolarità dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.a. (cfr. certificazioni ex art. 50 TUB, all.ti 2 e 3 al ricorso), mentre il creditore Barbato Felice vanta un credito da lavoro dipendente pari a circa 34.000,00 euro, comprovato da sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Napoli nord (cfr. sentenza e relativo certificato attestante il passaggio in giudicato, in allegato al ricorso);

Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- la società resistente presenta valori ben al di sopra delle soglie dimensionali individuate dall'art. 2 co.1 lett. d) CCI, per come richiamati dall'art. 121 CCI;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dai ricorrenti; dalla sussistenza di debiti iscritti a ruolo per circa 1.600.000,00 euro (cfr. estratti di ruolo acquisiti d'ufficio);
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;

**P.Q.M.**

Dichiara l'estinzione del procedimento di concordato preventivo di cui al n. 116-2/2025.

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **PACIELLO LEGNAMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in CORSO SALVATORE D'AMATO n. 102 ARZANO (NA), iscritta al n. 06710730638 del Registro delle imprese di Napoli;

**NOMINA**





giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e curatore il dott. Pasquale Miano, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

#### **AUTORIZZA**

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

#### **ORDINA**

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

#### **STABILISCE**

il giorno **12/01/2026** alle ore **10:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;

#### **ASSEGNA**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### **DISPONE**

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.

*Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 10/09/2025.*

**Il Giudice estensore**

**dott. Luciano Ferrara**

**Il Presidente**

**dott. Michelangelo Petruzzello**

